

DIREZIONE GENERALE

1222·2022  
800  
A N N I



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Riviera Tito Livio, 6  
35123 Padova  
amministrazione.centrale@pec.unipd.it  
CF 80006480281  
P.IVA 00742430283  
www.unipd.it

Alla cortese attenzione di

Direttrici e Direttori di Dipartimento  
Direttrici e Direttori dei Centri  
Direttrici e Direttori dei Poli  
Presidenti delle Scuole di Ateneo  
Dirigenti  
Direttrici e Direttori di Ufficio  
Segretarie e Segretari di Dipartimento e di Centro  
Responsabili della gestione tecnica dei Dipartimenti  
Responsabili tecnico-gestionali dei Poli  
Direttrici e Direttori tecnici delle Biblioteche e dei Centri  
Personale docente e ricercatore  
Docenti a contratto  
Personale tecnico e amministrativo  
Collaboratori Esperti Linguistici  
Assegnisti di ricerca  
Dottorandi  
Specializzandi  
Rimanente personale dell'ateneo, comunque esso  
sia denominato  
Personale in servizio presso l'Ateneo mediante  
contratti con ditte esterne

**OGGETTO:** Nuove regole riguardanti la gestione dell'emergenza sanitaria.

*Gentilissime e Gentilissimi,*

nelle ultime settimane il Governo ha emanato nuovi decreti legge<sup>1</sup> che riguardano la gestione dell'emergenza sanitaria nazionale, dopo che la medesima era stata prorogata al 31 marzo 2022<sup>2</sup> (si veda in proposito la comunicazione dell'Ateneo anticipata via mail il 28 dicembre 2021).

Scopo della presente circolare è di fornire alcune informazioni circa i principali contenuti delle nuove disposizioni normative per i dipendenti delle università.

### 1) **Obbligo vaccinale per il personale universitario**

Il decreto legge 7 gennaio 2022 ha stabilito l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, indipendentemente dall'età e fatte salve particolari condizioni di salute certificate<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" e decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".

<sup>2</sup> Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

<sup>3</sup> Articolo 2 del decreto legge 7 gennaio 2022. Nota: il termine di validità delle idonee certificazioni mediche emesse in formato cartaceo rilasciate dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, è stato prorogato fino alla data del 31 gennaio 2022 con [Circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre 2021](#).

Dirigente:  
Responsabile del procedimento amministrativo:  
Riferimento da contattare:

Dott. Tommaso Meacci  
Dott.ssa Stefania Bertelle  
Tel. 049/8273505-3285-3286 Email: welfare@unipd.it

In particolare è stato stabilito che «**dal 1° febbraio 2022**, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ... si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori». L'obbligo vaccinale è già in vigore per il personale universitario che lavora in convenzione con il Servizio sanitario regionale.

Per obbligo vaccinale s'intende:

- il completamento del ciclo di vaccinazione primaria (prima e seconda dose o guarigione), al termine del quale è rilasciato il green pass rafforzato;
- la somministrazione della dose di richiamo (terza dose o booster), da eseguire entro il termine di validità del green pass rafforzato relativo al ciclo primario.

Inoltre il decreto prevede che l'inosservanza di quanto previsto potrà portare alla sospensione dell'attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro.

Circa l'ampiezza della definizione di "personale universitario" si è in attesa di chiarimenti dal Ministero. Nel frattempo si rappresenta che è sicuramente incluso nella definizione tutto il personale dipendente dell'Ateneo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, sia esso docente, tecnico-amministrativo o CEL (inclusi gli operai agricoli).

A partire dal 15 febbraio 2022, fatto salvo l'obbligo vaccinale per tutto il personale universitario, il decreto-legge introduce anche l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni e "che svolgono la propria attività lavorativa" presso le sedi universitarie<sup>4</sup>, a prescindere dalla categoria di inquadramento e fatte salve le esenzioni previste con certificazione medica.

Con successiva comunicazione indirizzata ai responsabili delle strutture verranno fornite indicazioni sulle modalità di controllo in vigore dal 1° febbraio 2022.

## 2) Estensione dell'uso del green pass

### Certificazione verde "rafforzata"

La certificazione rafforzata è richiesta, a partire dal 10 gennaio 2022, per accedere a:

- mezzi di trasporto pubblico nazionali, regionali e locali (previsione introdotta dal d.l. 1/2022);
- alberghi e strutture ricettive (previsione introdotta dal d.l. 1/2022);
- musei (previsione introdotta dal d.l. 224/2021);
- congressi, convegni e fiere (previsione introdotta dal d.l. 229/2021);
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (previsione introdotta dal d.l. 229/2021);
- sport di squadra e di contatto (previsione introdotta dal d.l. 229/2021);
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto (previsione introdotta dal d.l. 224/2021).

### Certificazione verde "base"

Dal 1° febbraio e fino al 31 marzo 2022 la certificazione verde "base", fatti salvi i servizi "necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge" (art. 3, d.l. n. 1/2022), è richiesta anche per accedere a:

- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari;
- attività commerciali.

Per gli studenti rimane in vigore l'obbligo di possedere ed esibire il green pass base, anche per l'accesso alle biblioteche e ai musei, per il quale è invece richiesto il green pass rafforzato agli altri utenti esterni.

L'elenco completo delle tipologie delle certificazioni richieste per le varie attività è disponibile nella [tabella](#)

<sup>4</sup> Art. 1 del Decreto Legge 7 gennaio 2022

[riepilogativa aggiornata](#) pubblicata dal Governo.

### 3) Nuove regole per le quarantene e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

#### Nuove regole per le quarantene

A partire dal 31 dicembre 2021, la quarantena preventiva per chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 non si applica ai soggetti vaccinati con ciclo primario completato (oppure guariti dal COVID) da non più di 120 giorni, o che abbiano effettuato la dose di richiamo (nuovo comma 7-bis, art. 1, d.l. 33/2020, introdotto dall'art. 2, d.l. 229/2021).

Sul tema è intervenuto il Ministero della Salute con la circolare del 30 dicembre 2021<sup>5</sup>, la quale riepiloga le diverse quarantene dei contatti ad alto rischio:

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3. Non si applica la quarantena per i soggetti asintomatici vaccinati, che:
  - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
 È tuttavia fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.<sup>6</sup>
4. Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

La Regione Veneto ha predisposto informazioni specifiche sulle nuove regole di isolamento (per chi ha contratto il virus) e quarantena (per chi è stato in contatto stretto con soggetti che hanno contratto il virus) e alcune schede illustrative, che sono recuperabili a questo [indirizzo web](#).

#### Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

È stato introdotto l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, fino al 31 gennaio 2022 (art. 4, comma 1, d.l. 221/2021).

Inoltre, fino alla cessazione dello stato d'emergenza, l'obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 sarà previsto per:

- a. spettacoli anche all'aperto (teatri, cinema, locali intrattenimenti e "altri locali assimilati": art. 4, comma 2 d.l. 221/2021);
- b. mezzi di trasporto, compresi i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale (art. 4, comma 3, d.l. 221/2021).

Nelle università non è previsto, in via generale, l'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2, per cui si possono indossare indifferentemente sia le mascherine chirurgiche che le mascherine FFP2<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> [Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021](#)

<sup>6</sup> Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

<sup>7</sup> L'utilizzo delle mascherine FFP2 è previsto per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con un soggetto positivo, esentati dalla quarantena ai sensi di quanto previsto al punto 3.

#### 4) Lavoro agile

L'accordo individuale di lavoro agile attualmente in vigore per il personale tecnico ed amministrativo prevede un numero massimo mensile di giornate in lavoro agile non superiore a 8 giorni al mese e, per il personale con incarichi di primo o di secondo livello o titolare di funzioni specialistiche, un massimo di 4 giorni al mese nel rispetto delle Linee Guida della Funzione Pubblica (circolare prot. n° 195007 del 29 ottobre 2021).

Queste indicazioni sono state aggiornate recentemente con la circolare prot. n° 216532 del 2 dicembre 2021 per consentire - in via straordinaria per il mese di Dicembre - giornate aggiuntive di lavoro agile / telelavoro qualora il lavoratore/lavoratrice sia in quarantena<sup>8</sup>, derogando pertanto il limite dei giorni massimo previsto all'art. 3, comma 5 dell'accordo individuale sottoscritto<sup>9</sup> o del contratto di telelavoro.

Vista l'attuale situazione pandemica e considerate le precisazioni della circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 5 gennaio 2022<sup>10</sup>, a partire dal mese di Gennaio 2022 i Responsabili, qualora ritengano necessario derogare al limite di giornate su base mensile previste dall'accordo individuale, possono programmare le giornate di lavoro agile anche su base plurimensile rispettando quindi il vincolo sulle giornate di lavoro da svolgere prioritariamente in presenza su un periodo più ampio del singolo mese. Devono tuttavia essere garantite le esigenze organizzative e la qualità ed efficacia dei servizi erogati, con particolare riferimento alle esigenze degli utenti<sup>11</sup>. Si raccomanda di non estendere tale orizzonte temporale oltre i sei mesi.

Si ricorda che il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, così come già avviene per il mancato possesso della certificazione verde, non rappresenta una motivazione che consenta di autorizzare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Fino al termine dello stato di emergenza nazionale<sup>12</sup> permane inoltre la deroga al limite complessivo di giornate in caso di quarantena del lavoratore/lavoratrice come introdotta dalla circolare prot. n° .216532 del 02 dicembre 2021. Va tuttavia sottolineato che il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 ha modificato il regime della quarantena (su veda in proposito il precedente punto 3).

I Responsabili possono autorizzare la richiesta<sup>13</sup> del lavoratore/lavoratrice, verificate le esigenze organizzative e il consenso dell'interessato/a. I Responsabili accertano sempre che tutte le attività assegnate in lavoro agile/telelavoro siano telelavorabili e ne concorda durata, articolazione giornaliera e obiettivi in linea con quanto previsto nell'accordo individuale sottoscritto / contratto di telelavoro in essere.

#### 5) Lavoratori fragili

Sono state prorogate fino all'adozione di un apposito decreto ministeriale e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 le misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità già previste dall'art. 26, comma 2-bis, del d.l. 18/2020 (c.d. Cura Italia).

Tale disciplina prevede, anche per i lavoratori dipendenti pubblici in condizioni di fragilità certificata, lo svolgimento "di norma" del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella

<sup>8</sup> Quarantena nel caso di contatto stretto con un positivo. La condizione di quarantena andrà documentata attraverso il certificato dell'ULSS competente. Il lavoro agile / telelavoro non è consentito in presenza di un certificato di malattia per lo stesso periodo.

<sup>9</sup> La sottoscrizione di un accordo individuale di lavoro agile resta requisito obbligatorio per poter svolgere lavoro agile. Nessuna azione ulteriore è richiesta a chi ha già sottoscritto l'accordo individuale di lavoro agile secondo le indicazioni presenti nella comunicazione prot. n. 195007 del 29/10/2021.

<sup>10</sup> [Circolare congiunta Ministro Pubblica Amministrazione e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 Gennaio 2022](#)

<sup>11</sup> In pratica, i Responsabili potranno autorizzare nell'arco di un singolo mese un numero di giornate di lavoro agile superiori a 8 giornate (o 4 nel caso di personale con incarichi di primo o di secondo livello o titolare di funzioni specialistiche) se in un orizzonte temporale plurimensile possono garantire la prevalenza di giornate di lavoro in presenza nelle giornate lavorative complessivamente disponibili nel periodo.

<sup>12</sup> Allo stato attuale, fino al 31 marzo 2022.

<sup>13</sup> Le giornate di Lavoro Agile o di Telelavoro eccedenti l'accordo individuale o il contratto di telelavoro, devono essere autorizzate attraverso la piattaforma Gebes presenze/assenze.

medesima categoria o area di inquadramento, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

## 6) Congedi parentali

Le disposizioni sui congedi parentali, recentemente reintrodotte dall'art. 9 del d.l. 146/2021, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

Il citato [art. 9, d.l. 146/2021](#) prevede per i genitori lavoratori dipendenti anche pubblici, la possibilità di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità (50% della retribuzione e intera contribuzione figurativa) con riferimento ai figli conviventi minori di anni 14, o a prescindere dall'età per figli in condizioni di disabilità accertata, per i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, per la durata della quarantena disposta dall'ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto o per la durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio.

Il congedo è riconosciuto, alternativamente e senza la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi di età compresa fra i 14 e i 16 anni.

La [circolare INPS n. 63 del 14 aprile 2021](#), in merito alle modalità di fruizione del congedo in esame e alle relative indennità da parte dei dipendenti pubblici, ha precisato che sono a cura dell'Amministrazione pubblica di appartenenza. Di conseguenza, la domanda del congedo non deve essere presentata all'INPS, bensì direttamente all'amministrazione, secondo le indicazioni fornite con nota informativa prot. n. 196108 del 2.11.2021, inviata tramite mail in data 4.11.2021 e reperibile altresì nell'area riservata [www.unipd.it/ufficiopta](http://www.unipd.it/ufficiopta), accessibile con Single Sign On (SSO), nella sezione "Presenze assenze" sottosezione "Moduli e note emergenza Coronavirus".

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all'Area Risorse Umane, Ufficio Trattamenti Economici e welfare – Settore Welfare [welfare@unipd.it](mailto:welfare@unipd.it). Si invita inoltre a consultare periodicamente il sito [www.unipd.it/coronavirus](http://www.unipd.it/coronavirus) per gli aggiornamenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005*

Dirigente:  
Responsabile del procedimento amministrativo:  
Riferimento da contattare:

Dott. Tommaso Meacci  
Dott.ssa Stefania Bertelle  
Tel. 049/8273505-3285-3286 Email: [welfare@unipd.it](mailto:welfare@unipd.it)